

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1473}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 22 marzo 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordino dei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 20 settembre 1980, n. 574, ha istituito « l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali speciali e di complemento degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Non ho certamente la pretesa di dimostrare che la predetta legge (pur consentendo il superamento di alcuni sbarramenti normativi che impedivano agli ufficiali in servizio permanente effettivo di raggiungere gli alti gradi della carriera militare con ragionevole rapidità, ed istituendo il cosiddetto « ruolo ad esaurimento » ha aperto sbocchi di carriera agli ufficiali di complemento, prima confinati in uno stato di precarietà irrimediabile) è stata varata senza un approfondito studio dei complessi problemi che avrebbe dovuto

risolvere e di quelli che sarebbero derivati dalla sua applicazione; basta infatti scorrere le pubblicazioni della stampa specializzata, civile e militare, per rilevare come, nelle sue reali applicazioni, i buoni propositi della legge siano stati in parte disattesi, e come alcune normative oggettivamente vaghe abbiano consentito applicazioni e interpretazioni distorte, tant'è che dalla passata legislatura furono presentati ben due disegni di legge di modifica, decaduti con la legislatura stessa.

Ciò che mi preme in particolare far rilevare è la opinabile situazione in cui verranno a trovarsi centinaia di giovani, i quali, ammessi ai concorsi per il reclutamento allievi ufficiali di complemento non piloti dell'aeronautica militare, banditi

poco prima del 20 settembre 1980 (concorsi che, nella fattispecie, consentivano loro di partecipare prima del congedamento dalla ferma biennale all'ammissione alla ferma quinquennale, e per quelli del ruolo servizi di accedere al ruolo « addetti al controllo della circolazione e delle operazioni aeree della difesa del territorio », dopo la frequenza di appositi corsi di specializzazione) saranno tra breve congedati in applicazione della legge n. 574 del 1980, emessa, come si evince, successivamente ai bandi di concorso di cui tratto.

Questi giovani, le cui favorevoli condizioni dei concorsi hanno orientato in modo irreversibile la loro scelta verso la carriera militare, determinando « legittime aspettative » per l'ammissione formalmente scontata al servizio permanente effettivo poi iniquamente disattese, si trovano da pochi giorni congedati dall'Amministrazione militare, peraltro col solo possesso di brevetti e diplomi inutilizzabili nella vita civile. Questi giovani, molti dei quali già si sono creati una famiglia ed hanno orientato le loro scelte di vita in funzione di una sistemazione giuridico-sociale assi-

curata dalla carriera militare, poi disattesa, vedono con ragionevole preoccupazione avvicinarsi lo spettro della disoccupazione professionale, tanto più ingiustificata ed ingiustificabile se si tiene conto che l'aeronautica militare accusa gravi carenze nel « ruolo controllori del traffico aereo », carenze che mettono a dura prova la corretta gestione del servizio, ed alle quali si sopprimerrebbe con distacchi, comandi, trasferite e missioni degli operatori del settore che comporterebbero costi addirittura superiori a quelli di trattenimento in servizio e del loro inserimento nel ruolo ad esaurimento degli ufficiali di complemento di cui trattasi.

Per tutte le suddete ragioni, ma soprattutto per l'evidente omissione perpetrata dalla legge n. 574 del 1980, vi chiedo, onorevoli colleghi, di approvare la seguente proposta di modifica, che si propone appunto di correggere la palese ingiustizia commessa verso gli ufficiali di complemento della nostra aeronautica, reclutati attraverso i concorsi banditi anteriormente alla entrata in vigore della precitata legge n. 574 del 1980.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d*) gli ufficiali di complemento incorporati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge in seguito a concorsi banditi anteriormente al 20 settembre 1980, sempre che nei concorsi era ammessa la possibilità di partecipare, prima del congedo, a concorsi per l'ammissione alla ferma di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371 ».

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dello stesso articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di cui alle lettere *c*) e *d*) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità stabilite nel successivo articolo 36 all'atto dell'ultimazione della ferma contratta, ovvero, per i trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

Per gli ufficiali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

La consistenza complessiva dei ruoli, di cui al precedente primo comma, è stabilita come segue:

- a) esercito: 3.250;
- b) marina: 950;
- c) aeronautica: 3.429 ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 35 che terminano la ferma

quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi, a domanda, nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma quinquennale ovvero il quinto anno di trattenimento. Gli ufficiali di cui alla lettera *d*) che anteriormente all'entrata in vigore della presente norma sono stati congedati vengono richiamati in servizio con decorrenza dalla data del congedo, salvo esplicita rinuncia dell'interessato ».

Il quarto comma dello stesso articolo 36 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie di avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».